

**Università degli Studi di Roma Sapienza  
- Dipartimento di Management**

*Corso di Alta Formazione (CAF) in “Codice degli appalti e dei contratti pubblici”*

**I contratti pubblici dopo il nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016) e il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017): primo inquadramento sistematico e nozioni essenziali.**

## IL CODICE PREVIGENTE

**Direttive UE nn. 17 e 18 del 2004**



**D.lgs. n. 163 del 2006**

*Processo di riforma permanente*

Inizialmente, codice sintetico, composto di soli 247 articoli e vari allegati (non ricomprendeva concessioni).

Successivamente: **a) 52 modifiche**, che hanno comportato un numero finale di 271 articoli; **b) regolamento di esecuzione e attuazione (d.P.R. 2007/2010), composto di 359 articoli**; **c) giurisprudenza europea con oltre 100 sentenze e nazionale con oltre 1000 sentenze (42 sentenze della sola Adunanza Plenaria).**

## Principali criticità del codice previgente

- Ipertrofia legislativa.
- Notevole alimentazione delle tempistiche per realizzare le grandi opere e un conseguente aumento del contenzioso.
- Estrema frammentazione dell'assetto istituzionale in assenza di un efficace coordinamento e di una regia unitaria.

## **Direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014**

Tre novità: **a)** sono considerati anche i contratti di concessione; **b)** si prevedono nuovi principi, e tra essi soprattutto il rilievo di interessi pubblici non strettamente economici; **c)** **viene ulteriormente ampliata e dettagliata la precedente disciplina.**



**607 articoli e «considerando», 46 allegati**

**La gran parte delle regole formulata in maniera dettagliata, talora con carattere *self-executing* e pertanto trasponibile con la tecnica del *copy-out* (così il Regno Unito).**


## Principali obiettivi delle direttive del 2014

1. Uso più efficiente dei fondi pubblici.
2. Promozione della qualità e dell'innovazione.
3. **Facilitazione della partecipazione delle piccole e medie imprese.**
4. **Uso degli appalti come strumento di politica sociale, dell'occupazione e dell'ambiente.**
5. Garanzia della correttezza delle procedure.

**Direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014**




**Legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 \***



**Modello semplificato:** prima recepimento e poi riordino. **Modello unitario:** contestuale recepimento e riordino. Il legislatore delegato avrebbe opportunamente optato per tale secondo modello.



**D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016**



**Abrogazione del Regolamento n. 207/2010.**



\* Il codice è stato approvato all'esito di una vera e propria corsa contro il tempo, per l'avvicinarsi del termine dato dalle direttive degli Stati membri per il loro recepimento (18 aprile 2016).

Il codice fa riferimento a oltre 50 atti di attuazione: 16 decreti del MIT; 15 decreti di altri Ministeri; 15 atti ANAC (perlopiù denominate linee guida); 1 atto Consip; 4 D.P.C.M. e 1 D.P.R.

Il nome degli atti di attuazione è vario: talvolta **tipico** (come per i D.P.C.M. e il D.P.R.) talune altre volte **atipico** (regolamentazione flessibile, linee guida, atti di indirizzo...)

Sulla **natura dei decreti del MIT e delle linee guida dell'ANAC** si è espresso il Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di codice adottata in prima lettura dal Governo.



Abrogazione del Regolamento n. 207/2010, tramite un modello di «**cedevolezza speciale**», poiché alcune disposizioni rimangono in vigore sino al momento di adozione degli atti attuativi che le sostituiranno.

**Ma dove sono contenute tali norme di attuazione?**

I decreti MIT come regolamenti ministeriali (art. 17, commi 3-4, l. n. 400 del 1988).



Le linee guida ANAC come atti amministrativi generali, tuttavia pur avendo portata generale essi non hanno carattere concreto (bensì astratto).



**Se vincolanti:** regolamenti amministrativi.

**Se non vincolanti:** atti amministrativi di indirizzo.

## Due parametri di legittimità

```
graph TD; A[Due parametri di legittimità] --> B[La direttiva europea]; A --> C[La legge di delega];
```

### La direttiva europea

La disciplina primaria della materia rimane basata sulle direttive ed il rispetto dei principi generali del diritto UE. Per le amministrazioni pubbliche ed i giudici ove siano verificati casi di contrasti, occorre procedere alla disapplicazione del diritto interno che risultasse in insanabile contrasto con il diritto UE, anche dopo il tentativo di un'interpretazione conforme oppure procedere al rinvio pregiudiziale.

L'analisi della disciplina, in particolare, induce spesso a sospettare della violazione del c.d. divieto di *gold plating* (*divieto di introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive*), ribadito nella l. 234/2012.

### La legge di delega



## *Un correttivo scorretto?*

**1° Avviso di rettifica  
(15 luglio 2016)**

**2° Il decreto correttivo**



**D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56  
(legge di delega 11/2016)**



La legge di delega (n. 11/2016) individuava tre interventi principali: **a)** correggere possibili incongruenze del primo testo; **b)** affinarlo in relazione all'esperienza applicativa; **c)** completare le parti della delega non attuate nel 2016.



Il risultato è stato un correttivo assai corposo, che interessa circa la metà delle 217 disposizioni del codice.

# L'incidenza sulle fonti della disciplina dei contratti pubblici


## *Sul tipo di atto attuativo*




In considerazione del fatto che l'oggetto di alcune linee guida (per esempio, tema dei requisiti di partecipazione) necessitava di una normativa regolamentare, si prevede **l'uso di decreti ministeriali in luogo delle linee guida.**



Tuttavia, viene riconosciuto **un ruolo primario all'Anac nella fase di predisposizione dei decreti**, inspessendosi la trama della regolamentazione.



**Non semplifica e non consente di superare i dubbi circa la natura e l'efficacia giuridica delle linee guida (specie dell'ANAC).**



## *Sulle linee guida*



Si prevede che **gli strumenti di regolamentazione flessibile riportino la data in cui gli stessi acquistano efficacia** (di regola coincidente con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).

Il correttivo amplia l'ambito della disciplina delle linee guida ANAC, **eliminando la concorrenza delle linee guida interpretative e di indirizzo del MIT.**

*Il ritorno al regolamento di attuazione?*



**d.l. 18 aprile 2019, n. 32  
(c.d. decreto Sblocca cantieri)**



**Art. 216, comma 27-*octies*, d.lgs. n. 50 del 2016**

«Nelle more dell'**adozione**, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice**, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma».

L'art. 1, comma 3, del d.l. dispone che le presenti modifiche «si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati **successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

## *I limiti del processo di codificazione*



**1) La codificazione statale non potrà mai essere esaustiva, finché le Regioni continueranno a essere azionisti, ancorché di minoranza, della competenza legislativa sugli appalti.**

La materia dei contratti pubblici non è tra quelle espressamente e univocamente riservate allo Stato dall'art. 117 Cost., e in via di esegesi la si riconduce alle materie statali "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile". Tuttavia residuano spazi di intervento per le leggi regionali, più ampi per le regioni a statuto speciale e la Corte costituzionale è stata chiamata ripetutamente "a regolare i confini"

**2) I tempi stretti di elaborazione del codice non hanno consentito un vaglio completo delle fonti preesistenti da riordinare o eliminare.**

Sussistono dubbi di perdurante vigenza di disposizioni rimaste *extravaganti* su: contratti di ricerca e sviluppo; baratto amministrativo; buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa; programmazione per servizi e forniture; regole processuali per le infrastrutture strategiche. Per nulla chiaro, poi, e il tema è rilevante, è il coordinamento del nuovo codice con il d.lgs. n. 208/2011 sui contratti della difesa e sicurezza, le cui previsioni operano spesso un rinvio "di tipo statico" ad articoli del previgente codice.

**3) Nella delega è mancato un criterio espresso che imponesse il consolidamento del diritto giurisprudenziale e nel codice non si è sempre tenuto conto degli approdi della giurisprudenza europea e nazionale.**

Tra gli esempi: il soccorso istruttorio, in cui ora si impone di regolarizzare, a pena di esclusione, anche violazioni formali e inessenziali; l'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia, estesa a quelli di "rilievo transfrontaliero"; il silenzio del codice sulle pubblicità o riservatezza delle sedute di gara.

## **Struttura del codice**

**PARTE I** – Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni

**PARTE II** – Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture

**PARTE III** – Contratti di concessione

**PARTE IV** – Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento

**PARTE V** – Infrastrutture e insediamenti prioritari

**PARTE VI** – Disposizioni finali e transitorie

# Principi

## Art. 4

Principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, **tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.**

***Solo per contratti esclusi***

## Art. 29

**Principio di trasparenza**  
(con rinvio al d.lgs. n. 33 del 2013).

*- Gli obblighi di carattere ambientale, sociale e del lavoro stabiliti nei contratti collettivi e nelle discipline nazionali e non vincolano gli operatori economici.*

*- L'amministrazione appaltante può intervenire ad assicurare l'adempimento degli oneri contributivi dei dipendenti degli affidatari e dei subappaltatori.*

## Art. 30

L'affidamento e l'esecuzione dei contratti di appalto debbano garantire principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri ispirati a **esigenze sociali, alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile anche dal punto di vista energetico.**

# La qualificazione delle centrali di committenza

**Art. 26, l. n. 488/2000 (legge Finanziaria 2000)**



**Il modello Consip  
(centrale di committenza)**

Aumento dei soggetti pubblici chiamati a farvi ricorso: dalle amministrazioni centrali a tutte le amministrazioni pubbliche e, finanche, alle società a partecipazione pubblica.

Istituzione di numerose centrali di acquisto anche da parte delle regioni ed enti locali.

**Sistema a rete tra le centrali regionali e Consip**  
(obiettivo di armonizzare i piani di razionalizzazione della spesa)

## d.l. n. 66/2014



La creazione dei «**soggetti aggregatori**», con l'obiettivo di superare l'eccessiva frammentarietà delle stazioni appaltanti, che non consentiva di fornire risposta all'esigenza di razionalizzazione della spesa per i beni e servizi e di efficientamento del sistema.

*Il soggetto aggregatore, come precisato da ANAC, presuppone «quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza «qualificata» ed abilitata (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'ANAC e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono».*

I soggetti aggregatori sono attualmente **34**. L'iscrizione nell'elenco può essere richiesta da città metropolitane, province, associazioni, unioni e consorzi di enti locali e tra comuni, tramite convenzione.

**L'iscrizione è consentita soltanto ai soggetti che abbiano pubblicato, nei tre anni precedenti, bandi e/o inviato lettere di invito per l'acquisizione di beni e servizi di importo, come base di gara, pari o superiore alla soglia comunitaria, per almeno duecento milioni.**



### Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori



#### Composizione

È composta da rappresentanti delle istituzioni e delle centrali di committenza.



#### Compiti

Determina le categorie di beni e servizi, nonché le soglie, per cui le amministrazioni devono ricorrere a Consip ovvero ad altri soggetti aggregatori



## Legge di stabilità del 2016



Interviene su: **(i) ambito territoriale**, facendo coincidere l'ambito territoriale di azione dei soggetti aggregatori con l'ambito regionale; **(ii) ambito soggettivo**, consentendo anche alle società partecipate dallo Stato e agli enti locali di ricorrere a Consip o altri soggetti aggregatori, ovvero di fare riferimento ai parametri di qualità/prezzo, esito delle procedure di gara da essi gestite; **(iii) ambito oggettivo**, prevedendo che le amministrazioni possono organizzare autonome procedure di acquisto, differenziate in relazione alle categorie merceologiche (in tali casi devono prevedere a base d'asta un prezzo più basso di quello delle convenzioni quadro; sottoporre i contratti stipulati all'ANAC; adeguare il prezzo a eventuali convenzioni successive).

## Il nuovo codice dei contratti pubblici



### La qualificazione delle stazioni appaltanti

**Sul piano quantitativo**, consente una riduzione del numero delle stazioni appaltanti. **Sul piano qualitativo**, consente una maggiore professionalizzazione all'interno delle stazioni appaltanti.



L'ANAC gestisce la **procedura di qualificazione** delle stazioni appaltanti attraverso un apposito elenco

Un apposito D.P.C.M. definisce i **requisiti tecnico-organizzativi** per ottenere la qualificazione e quindi l'iscrizione in elenco, tenendo conto dei criteri di qualità, efficacia e professionalizzazione

<p><b>Il MIT e le sue articolazioni periferiche, Consip, Invitalia e i soggetti aggregatori regionali sono iscritti di diritto</b></p>	<p><b>L'iscrizione è subordinata a processi di riorganizzazione e di professionalizzazione.</b></p> <p><i>La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali etc. ed ha durata quinquennale.</i></p>	<p><b>L'ANAC può ammettere la «qualificazione con riserva», finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza di continuare la propria attività, per il periodo necessario alla riorganizzazione e professionalizzazione.</b></p>	<p><b>L'ANAC è dotata di poteri sanzionatori; essa in particolare può negare il rilascio del codice identificativo di gara.</b></p>
--	--	--	---

## Aggregazione e centralizzazione delle committenze

<b>Le centrali di committenza</b>	<b>Le stazioni appaltanti non qualificate</b>	<b>Le stazioni appaltanti qualificate</b>
<p>Possono aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici; stipulare accordi quadro alle quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei loro appalti.</p>	<p>Possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo &lt; 40.000 euro e di lavori di importo &lt; 150.000 euro.</p>	<p>Possono, per gli acquisti di forniture e servizi di importo &gt; a 40.000 e inferiore alle soglie definite, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria di importo &gt; a 150.000 euro ma &lt; a 1.000.000 euro, fare autonomamente ricorso agli strumenti telematici messi a disposizione delle centrali di committenza.</p> <p>Nel caso di indisponibilità, ricorrere a una centrale di committenza ovvero procedere mediante l'aggregazione con una o più stazioni appaltanti che possiedono la necessaria qualifica.</p>

# I contratti esclusi dall'applicazione del codice (Artt. 4-20)




## Principi

I contratti esclusi sono regolati da alcuni principi enunciati all'art. 4. In particolare, ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento trasparenza e proporzionalità, previsti dal codice previgente, si aggiungono i principi di **pubblicità** e soprattutto di **tutela dell'ambiente** e di **efficienza energetica**.




*In house providing*




Contratti nei settori speciali

*\* L'elencazione dei contratti esclusi non è esaustiva, si riportano soltanto gli esempi più rilevanti. Le direttive lasciano alla definizione del legislatore gli ambiti relativi agli affidamenti alle cooperative sociali, la cooperazione internazionale, gli appalti NATO, i settori di informazione e sicurezza, difesa, ricerca e sviluppo, i contratti segreti. Tali ambiti rinvengono una disciplina nazionale, per così dire, speciale che complica il sistema delle fonti.*




**La disciplina dell'*in house providing* è** particolarmente **indicativa** del bilanciamento che il legislatore comunitario è chiamato a effettuare tra...




***Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche***  
(che impone di garantire l'autonomia delle pubbliche amministrazioni nell'**auto-organizzazione delle prestazioni di servizi di interesse pubblico** attraverso l'autoproduzione, la cooperazione e l'esternalizzazione).

***Principio di tutela della concorrenza***  
(che impone di garantire la totale apertura dei mercati, attraverso la creazione di un mercato unico e comune)



**L'istituto dell'*in house* si qualifica come «legittima declinazione del generale principio dell'autoproduzione».**

## Le principali novità apportate dal codice all'istituto dell'*in house providing*.



Il codice recepisce le novità introdotte dalla direttiva, con poche differenze. La direttiva europea – che non parla letteralmente di *in house*, ma regola il fenomeno degli **appalti e delle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico o tra amministrazioni aggiudicatrici**, modifica le regole fissate in via pretoria dalla giurisprudenza europea.



***Art. 5 d.lgs. n. 50 del 2016***

## *La partecipazione pubblica*



La partecipazione pubblica non deve necessariamente essere totalitaria; l'apporto dei privati è fatto salvo se: **a)** è *prescritto* dalla legge; **b)** non esercita un'influenza determinante sulla controllata.



*Previsto*

*Prescritto*  
(come da direttiva)

## *Controllo analogo*



- ***In house a cascata***: il controllo può essere esercitato anche da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata in maniera significativa.

- ***In house invertito***: nel caso in cui la controllata aggiudica alla persona giuridica controllante.


- ***In house frazionato***, se controllo da parte di più controllanti pubblici purché: **a)** gli organi decisionali della controllata sono composti da rappresentanti di tutti i controllanti; **b)** i controllanti esercitano tutti un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni; **c)** la controllata non persegue interessi contrari agli interessi dei controllanti.

## *La prevalente attività*




L'attività della controllata dev'essere effettuata a favore della controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla controllante per **oltre l'80%**.

# Contratti nei settori speciali



I contratti nei settori speciali (acqua, trasporti, energia e servizi postali) non sono esposti a un regime di concorrenza e l'accesso ad essi presuppone la titolarità di diritti speciali o di esclusiva.




## Diritto esclusivo

È esclusivo il diritto concesso da un'autorità competente mediante disposizione legislativa o regolamentare, con l'effetto di riservare ad un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sulla capacità di altri operatori economici di esercitare la stessa attività.



Gli operatori svolgono la propria attività in regime di esclusiva senza essere stati sottoposti ad alcun confronto concorrenziale. Il difetto di concorrenza a monte rende necessario che la stessa venga recuperata a valle, obbligando tali operatori a scegliere i propri contraenti mediante procedure di gara



## Diritto speciale

È speciale il diritto di esercitare una determinata attività concesso non a una ma a più operatori economici.





# L'individuazione delle norme applicabili

## Primo blocco

Norme comuni riferibili alla totalità degli affidamenti, vale a dire, sia ai settori ordinari sia ai settori speciali (per es. artt. 6 e 7).

**In virtù dei rinvii contenuti all'art. 114,** trovano applicazione, tra gli altri, gli artt. dall'1 al 5 (principi generali, soggetti ammesse alle gare, procedure di scelta etc.), l'art. 32 e 33 (sulle fasi delle procedure di affidamento e i relativi controlli) etc.

## Secondo blocco

Norme previste per i settori ordinari ma applicabili, in virtù di appositi rinvii, ai settori speciali.

**In virtù dei rinvii contenuti all'art. 122,** trovano applicazione, in quanto **compatibili**, tra gli altri, gli artt. 65 ss. (tra cui, partenariato per l'innovazione, consultazioni preliminari), artt. 73 e 74 (modalità di pubblicazione dei mezzi di indizione della gara e disponibilità elettronica dei documenti di gara), etc.


## Terzo blocco

Norme previste appositamente per i settori speciali.

**In virtù dei rinvii contenuti all'art. 133,** trovano applicazione, in quanto **compatibili**, tra gli altri, gli artt. 78 ss. (albo dei commissari gestito dall'Anac, termini di ricezione di domande di invito ed offerte, cause di esclusione) etc.

# Contratti sotto soglia

## Art. 35



### *Settori ordinari*

**Appalti pubblici di lavori e le concessioni**

< 5.225.000 €

**Appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione**

< 135.000 €

**Appalti di servizi sociali**

< 750.000 €

*(per le amministrazioni sub-statali, concorsi pubblici di progettazione 209.000 €)*

### *Settori speciali*

**Appalti pubblici di lavori e le concessioni**

< 5.225.000 €

**Appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione**

< 418.000 €

**Appalti di servizi sociali e alti servizi elencati nell'allegato IX**

< 1.000.000 €

## Metodo di calcolo delle soglie

Il principio ispiratore è che **il calcolo del valore non possa essere fatto con l'intenzione di sottrarre l'appalto dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice alle regole europee.**

**Il divieto di frazionamento**

**Criterio del calcolo unitario**  
*(per appalti banditi da più unità operative)*

**Eccezione**

Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

I contratti sotto soglia vengono divisi in più categorie, prevedendo eccezioni più limitate per quelli che più si avvicinano alla soglia europea.

**Contratti di importo < 40.000**



Affidamento diretto o, per i lavori, amministrazione diretta.

**Contratti di importo > 40.000 € ma < 150.000 € (per i lavori) ovvero < 135.000/209.000 (per forniture e servizi)**



Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (**oppure 10 per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore a euro 1.000.000**) individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.



# Le novità introdotte dal d.l. Sblocca cantieri

## 1° Il decreto correttivo

Gli operatori da consultare **per i lavori** di importo pari o superiore a euro 150.000 ed inferiore a euro 1.000.000, a seguito della modifica introdotta dal **decreto correttivo** sono pari a **15**.



## 2° Sblocca cantieri

Procedura negoziata per affidamenti di importo **inferiore a 200.000 euro per i lavori**, previa consultazione, ove esistenti, di **almeno tre operatori economici per i lavori**.

*Per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.*

# Contratti sopra soglia

## I tipi di procedure di aggiudicazione

Si analizzano soltanto le principali caratteristiche e novità. Si precisa che le diverse procedure sono disciplinate in maniera tale che la scelta di una non vincola l'amministrazione procedente a esaurire l'intera sequenza delle fasi tipizzate ed è sempre reversibile (schema operativo *multiple-choice*).

### **Procedura aperta (art. 60)**

La procedura che assicura la massima apertura alla concorrenza. Tutte le imprese infatti possono presentare un'offerta in risposta a un avviso o a un bando.

### **Procedura ristretta (art. 61)**

La presentazione dell'offerta da parte degli interessati è subordinata all'invito a partecipare alla procedura. L'invito è rivolto agli operatori che rispondono all'avviso di indizione di gara.

La fase della selezione degli operatori invitati può essere estesa anche alle procedure con negoziazione, al dialogo competitivo e al partenariato per l'innovazione.

### **Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)**

Le amministrazioni si limitano a indicare le loro esigenze (che non sono in grado di formulare in maniera precisa). Gli operatori formulano delle offerte iniziali a base delle successive negoziazioni (che si svolgeranno con la presentazione di offerte più evolute). Alla fine delle negoziazioni l'amministrazione fissa il termine di presentazione delle offerte finali e infine aggiudica.

### **Procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63)**

La procedura nell'ambito dei contratti sopra soglia può essere utilizzata eccezionalmente, tra l'altro, nei casi in cui la procedura aperta o ristretta sia risultata infruttuosa.

### **Dialogo competitivo (art. 64)**

Simile a procedura competitiva con negoziazione.

Le due procedure sembrerebbero utilizzabili negli stessi casi.

### **Partenariato per l'innovazione (art. 65)**

Simile a procedura competitiva con negoziazione.

L'oggetto del contratto sono prodotti, servizi o lavori non disponibili sul mercato e rispetto a cui l'amministrazione intende porsi alla guida di un processo di innovazione (è il caso della produzione di prototipi).

# I criteri di aggiudicazione (art. 95)

## Offerta economicamente più vantaggiosa

*Regola*

Sulla base del **rapporto qualità/prezzo**, valutato secondo criteri oggettivi, tra i quali gli aspetti qualitativi, sociali e ambientali

Sulla base del **costo**, secondo un approccio costo/efficacia

### Il ciclo di vita (art. 96)

Il concetto articola il costo in voci di diversi oneri. Tali oneri sono distinti mediante elenco non tassativo in due categorie: **a) «costi interni»**, generati dall'amministrazione (costo di acquisizione; costo correlato all'uso, come l'energia); costo di manutenzione; costo di fine vita; **b) «costi relativi alle esternalità ambientali»** (costi delle emissioni e di mitigazione ambientale).

## Prezzo più basso

*Eccezione*

Il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (*come modificato dal d.l. sblocca cantieri*).